

1. Emerge, in modo incontrovertibile, un dato su cui tutti concordano ed è costituito dal sempre più incessante aumento della disoccupazione che - nella realtà italiana - ha raggiunto, negli ultimi mesi, una percentuale superiore all'11% e, se riferita ai giovani con età dai 15 ai 29 anni, sfiora la media del 25%: un fenomeno allarmante e preoccupante che - soprattutto in quest'ultimo periodo - alimentata da parte delle forze padronali e governative di destra soluzioni che mirano ad indebolire e a rendere sempre più precario lo stato occupazionale di coloro che fino ad oggi non sono annoverati tra i disoccupati.

Il male da estirpare si concentrerebbe nella rigidità del rapporto lavorativo che nei suoi vari aspetti, da quello dei salari reali a quello concernente il divieto di licenziamento, dilatare il fenomeno della disoccupazione in quanto non consentirebbe, a coloro che del lavoro sono stati privati e/o a coloro che non ne hanno mai usufruito, di poterlo conseguire. Per cui si appaleserebbe oltremodo urgente e necessario procedere, in tempi brevi, ad una revisione organica della legislazione esistente in modo da apportare quella flessibilità necessaria ed indispensabile per il superamento dell'attuale «impasse» lavorativa: questa ricetta che nel passato veniva propugnata dalle forze padronali di destra, oggi purtroppo sembra attrarre, anche se in modi differenti e più flebili, alcune fiasche dell'area progressista che vedrebbe di buon grado una attenuazione di questa supposta rigidità.

2. In queste brevi note vogliamo evidenziare, restringendo il nostro discorso al rapporto lavorativo privatistico ed alle modalità della sua risoluzione, come il problema della rigidità e della flessibilità sia un falso, e diremmo, inesistente problema sol che si esamina attentamente la legislazione che disciplina e regola la cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore italiano - che certamente nel rapporto lavorativo è la parte economicamente più debole - le cui energie lavorative nella quasi totalità dei casi costituiscono l'unica fonte di reddito e di sostentamento per sé e per i propri familiari, non gode e non usufruisce di una stabilità intoccabile del suo posto di lavoro, per cui una volta inserito nella realtà produttiva aziendale, non può non essere estromesso - come si vuol far credere - bensì la sua tutela può essere intaccata ed incrinata solo che sia sussistente una giusta causa e/o un giustificato motivo che non consentono la continuazione della sua attività lavorativa. Il parlare di «posto fis-

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore, Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino, Nynanne Moshi, avvocato Cdl. di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Rigidità o flessibilità del rapporto lavorativo: è un falso problema

SAVERIO NIGRO

so», di intangibilità dello stato occupazionale significa voler consapevolmente alterare la realtà oppure ignorare la normativa esistente. Ed allora ci si consenta di esaminare la legislazione vigente al fine di poter verificare se davvero sia sussistente questa rigidità di cui tanto si parla e conseguentemente se sia poi necessario dare ingresso a quella flessibilità che tanto si auspica.

3. Fino al 1966 i lavoratori italiani potevano essere estromessi dal posto di lavoro in qualsiasi momento, senza giustificazione alcuna, gravando unicamente sul datore di lavoro l'onere del preavviso o, in caso negativo, quello di corrispondergli un compenso sostitutivo che per gli operai era ragguagliato alla retribuzione di alcune giornate lavorative: vi erano soltanto per le categorie industriali degli accordi in-

terconfederali che, in carenza di motivazione, prevedevano il pagamento di alcune mensilità retributive.

4. Il salto qualitativo si è avuto alcuni anni dopo, con la L. 20/5/1970 n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori, che - ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale la quale nel suo primo articolo sancisce che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» - ha rafforzato ed irrobustito il principio della giustificabilità del licenziamento ed ha conferito al lavoratore il diritto alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, con il conseguente narscimento di tutti i danni subiti: anche questa legge aveva ed ha il limite, sia pure in misura ridotta, della sua applicabilità ad una parte, sicuramente non la più numerosa, delle aziende italiane, cioè a quelle aventi oltre 15 dipendenti.

Si deve pervenire al 1990 - con la L. n. 108 - per generalizzare, con estensione a tutti i lavoratori, la non rescindibilità del rapporto lavorativo, se non ancorata ad una giusta causa e/o ad un giustificato motivo. Questa legge avrebbe potuto conferire ai pretori di lavoro dignità umana, espandendo la loro personalità e rendendoli cittadini a tutti gli effetti, sol che si fossero previste conseguenze in ordine alla mancata osservanza del tutto diverse, e non invece limitate, nel migliore dei casi, all'esborso da parte del datore di lavoro di una «manciata di soldi» racchiusa nel pagamento della retribuzione da un minimo di due ad un massimo di sei mensilità, null'altro che un buon preavviso.

5. Questa è la legislazione vigente e da essa facilmente si evince che solo i dipendenti di consistenti complessi aziendali usufruiscono della tutela reale, il che significa non divieto di licenziamento e quindi rigidità occupazionale, bensì motivazione dello stesso licenziamento: rigidità è concetto del tutto diverso ed esso implica che il dipendente ha un diritto assoluto al posto di lavoro, che prescinde dalle vicende economiche-produttive del proprio datore di lavoro. E ciò non risponde al vero poiché tutta la legislazione consente il licenziamento sia collettivo sia individuale necessitato da ragioni produttive: per esemplificare elementarmente basta dare una fugace lettura alla L. n. 223/1991.

Il problema quindi è inesistente: il vero è che si vuole operare una completa deregulation, ritornando indietro di decenni e consentendo al datore di lavoro di poter operare il licenziamento dei propri dipendenti a suo piacimento ed a suo arbitrio.

Lavoro dipendente e lavoro autonomo

Nel 1973 sono passati da dipendente a lavoratore autonomo. Avevo maturato 21 anni di anzianità e i sindacati mi consigliarono di versare contributi volontari per raggiungere i 35 anni e per poi godere della relativa pensione. Contemporaneamente con l'Inps ho instaurato un nuovo rapporto come autonomo e quindi versando di conseguenza quanto richiesto in base a questa posizione e continuo tuttora. Il nocciolo della domanda è questo: nel 1992 o giù di lì è uscita una legge che dava ai lavoratori autonomi la facoltà di accumulare i contributi da dipendenti e da autonomi per raggiungere i 35 anni e andare in pensione. A me questa facoltà è stata negata dall'Inps in quanto titolare di pensione (380.000 al mese). Questa legge mi sembra discriminante nei miei confronti. A conti fatti io con l'Inps ho un rapporto di ben 42 anni di contribuzione e se mettiamo i 15 anni di contribuzione volontaria arrivo alla bella somma di 57 anni. Faccio presente che sono nato nel 1936 e tengo a tutt'oggi 58 anni compiuti, non le sembra una posizione anomala? A chi mi devo rivolgere?

No Gennari Carpi (Modena)

Non abbiamo idea a quale legge del 1992 fa riferimento. Per la riunificazione delle posizioni assicurative in una unica gestione ci sono la legge n. 29/79 per i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, e la legge 45/90 per i liberi professionisti. Inoltre è possibile la «totalizzazione» tra la contribuzione per lavoro autonomo e la contribuzione presso il Fondo lavoratori dipendenti dell'Inps (figli dei soli figli di raggiungere il requisito contributivo per il diritto alla pensione).

Averdo già raggiunto i 35 anni con la contribuzione volontaria, non comprendiamo a quale scopo, nel 1992, avresti dovuto unificare le posizioni assicurative (unificazione non possibile in quanto quella per lavoro dipendente aveva già dato luogo alla relativa prestazione e, pertanto, non più disponibile).

Per ciò che attiene alla pensione per lavoro dipendente, hai la facoltà (in base alla sentenza n. 428/92 della Corte costituzionale) di chiedere il calcolo, senza tenere conto dei contributi volontari (ovviamente, se più favorevole) quando

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA: Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri, Nicola Tisci

compirai l'età per la pensione di vecchiaia (nel 1999, essendo nato nel 1936). In merito alla questione della contribuzione per lavoro autonomo, potrai chiedere la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni.

Quali pensioni al settembre 1993 vanno «cristallizzate»

Mi riferisco alla recente, nota sentenza della Corte costituzionale con cui viene riconosciuto errato il conteggio con cui venivano colpite le pensioni delle vedove che avevano due pensioni (la propria diretta e la reversibilità per il defunto marito).

Dal 1982 si è trovata nelle stesse condizioni mia mamma, titolare di pensione diretta VO e di pensione di reversibilità cat. SO/S per il defunto marito.

La pensione di reversibilità gli venne cristallizzata dal 1982. Purtroppo mia mamma è morta il 22/08/1992. Ora la sentenza della Corte costituzionale è operante per lei, oppure, essendo morta da due anni, non c'è più nulla da fare per lei?

Sergio Varo Riccione (Forlì)

I destinatari della sentenza n. 240/94 della Corte costituzionale - alla quale far riferimento - sono coloro che nel mese di settembre 1983 erano titolari di due pensioni Inps integrate al trattamento minimo (anche se il diritto alla interpretazione sia derivato da sentenze succedute al 1983) e che a ottobre del 1983 non avevano altri redditi o avevano redditi modesti tali da far conservare il diritto alla integrazione al trattamento minimo. In questi casi l'Inps conservò l'integrazione al trattamento minimo su una pensione mentre la seconda pensione la riportò «a calcolo» annullando la quota di integrazione già attribuita e riducendo il livello di reddito già acquisito. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 240/94, ha stabilito che, in questi casi, la seconda pensione deve invece essere «cristal-

lizzata» nell'importo in atto nel mese di settembre 1983. Pertanto, a queste pensioni, l'Inps deve restituire la differenza tra l'importo «a calcolo» e l'importo dovuto nel mese di settembre 1983. Logicamente, se il titolare della pensione è nel frattempo deceduto, i ratei di regolizzazione spettanti da ottobre 1983 diventeranno competenza degli eredi. Nulla è dovuto invece nel caso in cui da ottobre 1983 si superava il limite di reddito che la perdere il diritto all'integrazione al trattamento minimo.

I contributi in Germania non trasferibili in Italia

Vorrei chiedere a codesta rubrica «domande e risposte» spiegazioni per il collocamento in pensione nell'anno 1994. Sono ancora un lavoratore attivo presso l'Asmudi di Prato, ho fatto domanda di riconfigurazione dei periodi lavorativi effettuati prima di essere assunto in questa Azienda, contabilizzati in 6 anni, 2 mesi e con la fine del mese di maggio 1994 ho regolarmente 21 anni di contributi versati alla Cpdel, ai quali vorrei poter aggiungere gli 8 anni di contributi versati per il lavoro dipendente in Germania dal 1958 al 1968 con i quali arriverei ad avere un totale di contributi di 35 anni e 2 mesi che mi consentirebbero di poter andare in pensione in regola con la Finanziaria 1994. Quello che io sono a chiedervi è se esiste la possibilità di poter essere collocato in pensione, purché la Cpdel riconosca gli 8 anni lavorati all'estero in modo figurativo, nel computo del raggiungimento dei 35 anni previsti.

Vincenzo Palmieri Prato (Firenze)

Se i nostri conti sono esatti, al 31 dicembre 1992 potevi far valere - compresa la riconfigurazione dei contributi Inps - 25 anni e 9 mesi di anzianità contributiva presso la Cpdel. Pertanto, avendo acquisito il diritto alla pensione entro tale data, hai la facoltà (ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge n. 384/92 convertito con modificazioni, in legge n. 438/92) di andare in pensione nel corso del 1994, con qualsiasi decorrenza. In merito ai contributi versati in Germania non è possibile né il riconoscimento figurativo né il loro trasferimento in Italia. Quei contributi daranno luogo alla relativa prestazione secondo le norme dell'Ente previdenziale tedesco.

Attuatela subito

Appena due giorni dopo la lettura di un lettore di Roma e la risposta pubblicata in questa rubrica lunedì 13 luglio, i parlamentari del gruppo progressista-federativo presso la commissione Lavoro della Camera dei deputati hanno presentato un'interrogazione parlamentare urgente a risposta scritta, primo firmatario l'onorevole Innocenti, per sapere dal ministro del Lavoro per quali motivi, dopo sette mesi dalla sua entrata in vigore, la legge numero 423/93, che riconosce tre giorni di permesso mensile retribuito ai lavoratori che devono assistere familiari handicappati gravi, non è stata ancora attuata, accentuando i disagi di chi è co-

stretto a vivere situazioni tanto difficili e penose. Nella interrogazione parlamentare si chiede anche di conoscere il costo finanziario di questa norma e «in che modo il governo intende attivarsi per provvedere al rispetto della legislazione vigente e per ripristinare il diritto garantito ai lavoratori». Con questa tempestiva iniziativa il gruppo progressista-federativo si è fatto interprete delle giuste attese di tante famiglie di cittadini provate da situazioni personali e sociali così gravi e si è fatto portavoce delle numerose, reiterate richieste (e proteste) che, soprattutto in questi ultimi giorni, sono state rivolte al ministro del Lavoro Mastella. □ S.T.

IL MAROCCO DELLE CITTÀ IMPERIALI
PARTENZE DI GRUPPO
Partenza da Milano il 16 maggio e 6 giugno. Da Milano e Verona il 4 luglio e 5 settembre.
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione: maggio e giugno lire 1.223.000 - luglio lire 1.132.000 - settembre lire 1.215.000.
Itinerario: Italia - Marrakech (Casablanca) - Rabat - Meknes - Fes - Marrakech - Italia
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria (4 stelle), la pensione completa escluso l'ultimo giorno (mezza pensione), i trasferimenti interni con pullman privato, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di un accompagnatore di lingua italiana in Marocco. (Possibilità di prolungare il soggiorno di una settimana ad Agadir o Marrakech su richiesta).

VIAGGIO IN INDIA
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 5 maggio, 25 agosto e 12 settembre.
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione L. 2.700.000 supplemento partenza da altre città L. 200.000
Itinerario: Italia/Delhi-Agra-Jaipur-Udaipur-Chittorgarh-Ranakpur-Monte Abu-Amhedabad-Bhavnagar-Palitana-Bombay-Elephanta-Bombay/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria, i trasferimenti interni, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia, le guide locali indiane.

l'Unità vacanze
L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO
MILANO VIA CASATI 22 Telefono: 02/764113-644 Fax: 02/7640572 Telex 330267

VIAGGIO IN VIETNAM
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 27 luglio, 3 agosto e 7 settembre.
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione Luglio e agosto: L. 4.470.000 - settembre: L. 4.360.000. - supplemento partenza da altre città L. 150.000
Itinerario: Italia/Hong Kong/Ho Chi Minh Ville-Nha Trang-Quynon-Danang-Hue-Hanoi-Halong-Hanoi-Hong Kong/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camera doppia in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minor vietnamite, la pensione completa in Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, i trasferimenti interni, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali vietnamite.

TUNISIA ISOLA DI DJERBA
PARTENZE DI GRUPPO
Partenza da Milano Bologna e Verona il 17 luglio 4 settembre e 9 ottobre
Trasporto con volo speciale
Durata del soggiorno 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione luglio e settembre L. 962.000 - ottobre lire 805.000
Settimana supplementare: luglio e settembre lire 566.000 - ottobre lire 405.000
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camera doppia presso il Club Oamarit (3 stelle), la pensione completa (prima colazione e pranzo al buffet, cena servita ai tavoli). Per i bambini dai 2 agli 8 anni riduzione del 50% sulla settimana supplementare. Il villaggio si affaccia sulla spiaggia di sabbia attrezzata. A disposizione degli ospiti la piscina, campi da tennis, ping pong e campo di bocce. Miniclub per i bambini. Animazione diurna e serale

IL SOGGIORNO IN SARDEGNA A PORTO CONTE
PARTENZE DI GRUPPO
Durata del soggiorno 8 giorni (7 notti) Su richiesta la settimana supplementare
Quota di partecipazione settimanali dal 18 giugno al 2 luglio lire 618.000 - dal 2 luglio al 30 luglio lire 650.000 - dal 30 luglio al 6 agosto lire 665.000 - dal 6 al 13 agosto lire 1.235.000 - dal 6 al 20 agosto lire 2.470.000 (15 giorni-14 notti) - dal 13 al 20 agosto lire 1.235.000 - dal 13 al 27 agosto lire 2.100.000 (15 giorni - 14 notti) - dal 20 al 27 agosto lire 665.000 - dal 27 agosto al 17 settembre lire 618.000 - dal 17 settembre al 1° ottobre lire 585.000
La quota settimanale comprende: la sistemazione in camera doppia presso l'Hotel Villaggio di Porto Conte (4 stelle), la pensione completa con le bevande incluse ai pasti, la tessera club in omaggio che include l'animazione con lezioni collettive di tennis, nuoto, windsurf, aerobica, danza, canoa, tomoi, spettacoli serali e mini-golf. Il villaggio è situato ad otto chilometri da Alghero (il pullman di linea collega l'albergo alla città) e a 12 chilometri dall'aeroporto. È immerso in una bella pineta, a disposizione degli ospiti la spiaggia privata attrezzata, due piscine con acqua di mare (una per bambini) miniclub per i bambini o parco giochi attrezzato.
Su richiesta, con supplemento, il volo di linea per Alghero da Milano o Bologna

ORIENTE ROSSO. IL SENTIERO DI HO CHI MINH (Viaggio in Cina e Vietnam)
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 13 agosto.
Trasporto con volo di linea
Durata del viaggio 18 giorni (15 notti)
Quota di partecipazione L. 5.640.000 - supplemento partenza da altre città lire 150.000
Itinerario: Italia/Hong Kong-Pechino-Guilin-Nanning-Chongzhou-Huashan-Hanoi-Halong-Danang-Hue-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i visti consolari, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa in Cina e Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi e vietnamite.

CUBA. SOGGIORNO AL MARE A VARADERO
MINIMO 20 PARTECIPANTI
Partenza da Milano il 27 agosto e il 1° ottobre
Trasporto con volo Air Europe
Durata del viaggio 9 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.460.000
Tasse di ingresso a Cuba L. 25.000
Supplemento partenza da Roma lire 175.000
Settimana supplementare (facoltativa) lire 385.000
Supplemento camera singola lire 134.000
Itinerario: Italia/Varadero/Italia.
La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti, la sistemazione in camera doppia presso il Club Caleta (3 stelle), la mezza pensione.